

Sentenza n. 70 del 2005 (Condono edilizio)

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale si pronuncia sul potere del legislatore statale di escludere alcune categorie di opere e di prevedere limiti temporali e volumetrici per le opere suscettibili di condono edilizio *ex* articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003.

La questione al vaglio dei giudici di legittimità è originata da un ricorso della Regione Marche che, impugnando numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*), ne ha censurato, tra l'altro, l'articolo 4, comma 125, in relazione all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

La norma impugnata ha modificato l'articolo 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003, che reca l'indicazione delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sostituendone la disposizione contenuta nella lettera g). La nuova norma prevede l'esclusione dalla sanatoria edilizia, introdotta dall'articolo 32 del citato decreto legge, delle opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico. Ma in tal modo, lamenta la Regione ricorrente, la disposizione impugnata avrebbe introdotto una disciplina di dettaglio per individuare le zone escluse dalla sanatoria, determinando una lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, se ed in quanto la disciplina sia riferibile alla materia "edilizia", e comunque della competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel caso in cui si accogliesse l'interpretazione che riconduce l'edilizia alla materia "governo del territorio".

La Corte, nel ritenere non fondata la questione di legittimità, richiama la sentenza n. 196 del 2004 - sui ricorsi di alcune Regioni, tra le quali la stessa Regione Marche, avverso le disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 - con cui è stato chiarito che la disciplina del condono edilizio deve ritenersi riconducibile alla materia "governo del territorio", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che, tuttavia, dal momento che solo al legislatore statale spetta il potere di incidere sulla sanzionabilità penale, a quest'ultimo va riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità.

Solo alla legge statale spetta, di conseguenza, l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili.

Sulla base di tali premesse, pertanto, la sentenza n. 196 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, di alcuni commi dell'articolo 32 ed in particolare, del comma 25 e del comma 26. Ma la dichiarazione di illegittimità costituzionale non ha, invece, toccato il comma 27, contenente la previsione delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, e ciò coerentemente con l'assunto secondo il quale alle Regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale.

La disposizione denunciata è legittima proprio perché, modificando la lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, si limita ad estendere l'esclusione dal condono a tutte le opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.

Dott. ssa Paola Garro